

# Messaggio 1720

Concernente l'abrogazione dell'art. 172 della legge di applicazione e di complemento del C.C.S:

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri ,

Il 21 marzo 1967 avevamo sottoposto alla Loro cortese attenzione un progetto di sospensione dell' articolo 172 della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero che fissa il tasso massimo dell' interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.

In seguito alle conclusioni negative alle quali giunse la Commissione della Legislazione il nostro Consiglio non insistette per l' esame del relativo messaggio e comunicò al Presidente del Gran Consiglio che si sarebbe riservato di riesaminare il problema a tempo debito.

Reputiamo sia giunto il momento di abrogare l' art. 172 della Legge di applicazione e di complemento del Codice Civile Svizzero per i motivi che esponiamo in modo sintetico.

Occorre innanzitutto considerare che l' evoluzione sul mercato del credito ha provocato un costante aumento del tasso d' interesse , che , per quanto concerne i crediti garantiti da pegno immobiliare , risulterebbe superiore al limite massimo fissato dalla legge , qualora fosse stabilito dalle forze che regolano il mercato , sempre che non si impedisca a queste forze di agire.

A questo punto si potrebbe perciò considerare che la legge raggiunge lo scopo per il quale è stata promulgata , quello cioè di proteggere il debitore da tassi di interesse troppo elevati e di evitargli così un eccessivo onere finanziario. In realtà l' articolo 172 LAC non può raggiungere questo obiettivo. Consideriamo i due casi che capitano sul mercato del credito. Nel primo caso il tasso massimo stabilito dalla legge è superiore al tasso stabilito dall' andamento del mercato. Se così è non occorre proteggere il debitore , poiché , anche senza la norma di legge , il tasso di interesse raggiunge un livello non ritenuto dal legislatore troppo alto , e quindi la norma non ha senso. Anzi , anche in questo caso il debitore può essere svantaggiato , poiché il creditore tende ad applicare il tasso massimo che la legge gli consente di applicare. Questa tesi è confermata da indagini statistiche che rilevano come nei pochi Cantoni , nei quali vige un tasso massimo legale , il saggio d' interesse è superiore a quello che si riscontra nei Cantoni , nei quali non esiste una norma di legge che stabilisce il tasso massimo d' interesse.

Nel secondo caso il tasso massimo stabilito dalla legge è inferiore a quello che risulterebbe se fosse libero di formarsi in base alle grandezze operanti sul mercato. Ora il tasso d' interesse è un prezzo , e , come qualsiasi prezzo , si forma sulla base della domanda e dell' offerta in modo tale che risulti una situazione di equilibrio nella quale la domanda uguaglia l' offerta.

Se il tasso d' interesse legale è inferiore a quello del mercato si crea uno squilibrio , più precisamente l' offerta è insufficiente a soddisfare la domanda.

Se si suppone che l' offerta , pur diminuendo , non scompaia , ci si deve chiedere come si giunge a soddisfare parte della domanda ; è ovvio che il criterio economico , cioè il soddisfacimento della domanda di chi è disposto a pagare il prezzo , non è più applicabile , proprio perché la quantità domandata a quel prezzo è superiore a quella offerta a quel prezzo. Perciò saranno soddisfatti coloro i quali o posseggono relazioni speciali o insistono maggiormente , o adducono altre considerazioni ; in ogni caso si creano disparità di trattamento fra soggetti che , dal punto di vista economico , sono uguali.

Non è poi da escludere che l' offerta non solo diminuisca , ma scompaia totalmente. Questo

avviene se la somma dei costi per reperire i fondi necessari (interessi passivi) e delle spese amministrative uguaglia o supera il tasso di interesse percepibile sul credito concesso e il creditore non è disposto a rinunciare all' utile o rispettivamente a subire una perdita. In ogni caso la differenza fra domanda e offerta provoca lo spostamento verso un bene di sostituzione , nel caso concreto verso un' altra forma di credito.

In pratica , qualora l' art. 172 LAC non venisse abrogato , i creditori possono eludere facilmente questa disposizione di legge , attraverso operazioni analoghe a quelle per le quali è previsto il tasso massimo , senza però esserne vincolati. Tuttavia al debitore deriverebbero , fra altro, svantaggi di carattere finanziario poiché l' interesse esatto supererebbe quello che risulterebbe da una formazione del saggio d' interesse per crediti garantiti da pegno immobiliare , in base al libero gioco fra domanda e offerta. E questo a causa dei maggiori costi amministrativi e della quota di rischio leggermente superiore che queste operazioni analoghe comportano  
Proponiamo perciò a codesto Gran Consiglio di accogliere il progetto di decreto legislativo concernente l' abrogazione dell' art. 172 della Legge di applicazione e di complemento del C.C.S.

Vogliate gradire , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , l' espressione del migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, F. Ghisletta

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

concernente l' abrogazione dell' art. 172 della legge di applicazione e di complemento del C.C.S. (del.....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 19 febbraio 1971 n. 1720 del Consiglio di Stato ,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

L' articolo 172 della Legge di applicazione e di complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è abrogato.

**Art. 2**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta la ratifica federale , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

